

**CUP: F53D22000880006 (Misura M2C2 - I 3.2 PNRR)**

### **CONVENZIONE**

**per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Incentivi Energia e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia come Soggetto Gestore in ordine alla gestione della misura Hard to Abate (HTA) di cui al decreto ministeriale del 21 ottobre 2022 a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M2C2-Investimento 3.2 *“Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate”*.**

### **TRA**

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito anche denominata anche MASE, o Ministero) – Direzione Generale Incentivi Energia con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 44 – 00147 (di seguito anche denominata “DGIE”), codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott. Mauro Mallone (DGIE);

### **E**

INVITALIA S.p.A., Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA n. 05678721001, (di seguito anche denominata Invitalia o Agenzia), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato e Rappresentante Legale pro tempore di Invitalia;  
di seguito indicate congiuntamente come “Parti”

### **VISTO**

- la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;
- il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (DGIE);
- il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

- a) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) l'articolo 4, comma 3 che dispone che *“le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica”*;
- il Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e in particolare la Missione 2, Componente, Investimento 3.2 *“Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate”*;
- l'Allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che, per la misura M2C2 Investimento 3.2, prevede:
  - a) il raggiungimento della milestone M2C2-50 entro il 31 marzo 2023 attraverso la firma dell'accordo con i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde. I progetti devono essere dedicati in parte al processo di ricerca, sviluppo e innovazione per sviluppare un prototipo industriale che usi l'idrogeno e in parte alla realizzazione e al collaudo di tale prototipo. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;
  - b) il raggiungimento del target M2C2-51 entro il 30 giugno 2026 attraverso l'introduzione dell'idrogeno in almeno uno stabilimento industriale per decarbonizzare settori hard-to-abate. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. Almeno 400.000.000 (quattrocento) milioni di euro devono essere destinati a sostenere sviluppi industriali che consentano di sostituire il 90 (novanta) per cento dell'uso di metano e combustibili fossili in un processo industriale con idrogeno elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;
- gli *Operational Arrangements (OA) between the Commission and Italy* siglati il 22 dicembre 2021, i quali prevedono i seguenti meccanismi di verifica:
  - a) milestone M2C2-50: *“Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of the signed agreement which is aligned with the provisions set out in the CID; b) explanatory report demonstrating the compliance of the actions foreseen in the agreement with the objectives of the investment in the CID”*;
  - b) target M2C2-51: *“Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary*

*evidence: a) a list of projects and, for each of them, a brief description and official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation aligned with the provisions set out in the CID; b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target”;*

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2023)1712 final del 9 marzo 2023;
- in particolare, gli articoli 25 e 41 del predetto Regolamento (UE) 2014/651;
- la comunicazione della Commissione europea C(2023)1711 final del 9 marzo 2023 “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” e in particolare, la Sezione 2.6 “*Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica*”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR;
- il Regolamento n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE)n. 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio «non arrecare un danno significativo» (“Do no significant harm” o “DNSH”);
- la Comunicazione della Commissione europea n. 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 58 del 18 febbraio 2021;*
- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali

ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

- la Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF\_14-0011-02);
- la Nota EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";
- l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 1, comma 1044, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite

- le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
  - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
  - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.2 *“Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate”*, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 2 miliardi di euro;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
  - il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
  - il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 ed in particolare l'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
  - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
  - il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
  - la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura*

*regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";*

- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, recante *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"* e, in particolare, l'articolo 25, comma 2 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, recante *"Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità"*;
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"*;
- la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti"*;
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"*;
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"*;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative"*;
- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"*;
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"*;
- la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante *"Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC"*;
- la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante *"Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR"*;
- la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*

*sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;*

- la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante *“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;*
- la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, recante *“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;*
- la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante *“Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;*
- la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;*
- la circolare RGS-MEF del 10 ottobre 2022, n. 33, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;*
- la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*
- la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;*
- la circolare RGS-MEF del 10 marzo 2023, n. 10, recante *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;*
- la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante *“Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;*
- la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGIS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;*
- la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante *“Utilizzo del sistema ReGIS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;*
- il decreto del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato *Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza* e la relativa manualistica allegata;
- la circolare PNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante *“PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;*
- la circolare PNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante *“PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;*
- la circolare PNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante *“PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;*
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle

spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante *“Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”*;
- il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante *“Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”*;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, con il quale sono state stabilite le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione del predetto Investimento 3.2 *“Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate”* e, in particolare:
  - a) l'articolo 2, comma 2, che definisce l'idrogeno rinnovabile come l'idrogeno verde prodotto a partire da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022;
  - b) l'articolo 8, comma 1, lettere a) che destina 1 miliardo di euro, per la realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di almeno il 10 per cento del metano e dei combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi dei settori di cui all'articolo 9, comma 2 dello stesso decreto, con idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotta, di cui almeno 400.000.000 (quattrocento milioni) di euro sono destinati alla realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di più del 90 per cento del metano e dei combustibili fossili nei predetti processi produttivi;
  - c) l'articolo 9, che definisce le tipologie di soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) dello stesso decreto e stabilisce che gli stessi devono operare nei settori hard-to-abate, ossia nei settori nei quali è più difficile abbattere le emissioni di carbonio, quali quello della siderurgia, della raffinazione del petrolio, della chimica, del cemento, della ceramica, della carta, del vetro, della produzione alimentare;
  - d) l'articolo 10, il quale prevede: 1) al comma 1, che le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) dello stesso decreto sono concesse per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per l'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali, comunque funzionali alla realizzazione di interventi che prevedono l'uso dell'idrogeno verde e/o rinnovabile, ovvero per la realizzazione di interventi che prevedono l'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali, anche in sostituzione di idrogeno prodotto da fonti fossili. I progetti e gli interventi di cui al primo periodo possono ricomprendere anche interventi per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile; 2) al comma 2, che i progetti e gli interventi connessi all'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui al comma 1 devono garantire la sostituzione del metano e dei combustibili fossili con idrogeno verde e/o rinnovabile, nella misura minima del 10 per cento



ovvero nella misura minima del 90 per cento del fabbisogno termico del macchinario o della linea produttiva oggetto di investimento;

- e) l'articolo 11, che, nel fornire indicazioni circa le modalità per la concessione delle agevolazioni e l'attuazione dell'Investimento 3.2, prevede: 1) al comma 1, che le agevolazioni per i progetti e gli interventi di cui all'articolo 10 sono concesse, sotto forma di sovvenzione diretta e/o finanziamento agevolato, mediante procedura negoziale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 3, nel rispetto del Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, fermo restando l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento delle soglie di esenzione previste dai predetti atti; 2) al comma 2, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono definite le modalità tecnico-operative per l'attuazione del Capo III dello stesso decreto; 3) al comma 3 prevede che *“ai fini dell'attuazione della linea di investimento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), può avvalersi del supporto di società pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998. Le attività delegate ai sensi del presente comma sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta dal Ministero della transizione ecologica e dalla società pubblica di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi del presente comma si provvede, sulla base delle spese effettivamente sostenute e/o, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificate, sulla base dei costi esposti, e comunque nei limiti della coerenza e della conformità normativa alle regole PNRR, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), entro lo 0,5 per cento del totale delle risorse medesime”*;
- la comunicazione della Commissione europea C(2023)1711 final del 9 marzo 2023 *“Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”* e in particolare, la Sezione 2.6 *“Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica”*;
  - la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1087 final del 10 febbraio 2023, con la quale è stato adottato l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
  - la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1086 final del 10 febbraio 2023, con la quale è stato adottato l'atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non

biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;

- la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, che prevede che gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consenta il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;
- l'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
- l'articolo 53 del predetto Regolamento (UE) n. 2021/1060 che, al paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione, e che al paragrafo 3, lettera c), prevede la possibilità di ricorso ai costi unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l'importo delle sovvenzioni;
- la metodologia per la determinazione dei costi allegata al Disciplinare di rendicontazione di cui all'Allegato 2, definita nell'ambito della Convenzione sottoscritta con il MEF-RGS per l'attuazione delle iniziative di supporto tecnico operativo e assistenza tecnica al MEF-RGS e, per il suo tramite, alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNC, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.L. 77/2021;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*

- e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
  - il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e successive modifiche e integrazioni;
  - l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di *“Registro nazionale degli aiuti di Stato”*;
  - il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;
  - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modifiche e integrazioni;
  - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, nel seguito GDPR);
  - il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;
  - il Decreto Direttoriale n. 254 del 15 marzo 2023 con il quale il Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, di cui all'articolo 10 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022, n. 463;
  - il Decreto Direttoriale n. 326 del 15 marzo 2023 con il quale il Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha modificato il Decreto Direttoriale n. 254 del 15 marzo 2023;

#### **CONSIDERATO**

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata *“Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”*, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di *“promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa”* ed, altresì, *“dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria,*

- alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e che, al contempo il citato articolo dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
  - la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (c.d. "legge finanziaria 2007") e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali INVITALIA è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
  - la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
  - la citata direttiva 27 marzo 2007 che al punto 2.1.1 indica l'Agenzia "*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale*" volto, tra l'altro, a perseguire, secondo quanto indicato dal punto 2.1.2, la priorità di "*sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*";
  - l'articolo 19, comma 5, della legge 102/2009 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
  - l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per

- i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (GU n.77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
  - che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato "*Principio di auto-organizzazione amministrativa*", al comma 1 prevede che "*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*";
  - che per l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società "in house" lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*";
  - lo stesso comma 2 prevede che "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche*" e che "*in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*";
  - che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 36/2023 prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5 prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, "*riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2*";
  - che l'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 prevede che "*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*";
  - l'art. 3 dell'allegato I, al decreto legislativo n. 36/2023 definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
  - che il citato art. 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a)

- l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che il citato art. 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede al comma 3, che "un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
  - che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'art. 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:
  - la disposizione statutaria di INVITALIA, che dispone l'obbligo ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018, recante "*Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale*", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
  - la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*", e, in particolare:
    - a) l'articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale la Direzione Generale Incentivi Energia è tenuta a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;
    - b) l'articolo 1, comma 3, lett. h) il quale stabilisce che la convenzione deve contenere l'indicazione del

corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;

- c) l'articolo 1, comma 3, lett. j) che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
  - d) l'articolo 1, comma 3, lett. o) che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - e) l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo, in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente;
  - f) l'articolo 1, comma 3, lett. k) che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
  - g) l'articolo 1, comma 3, lett. m), che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e sui costi sostenuti;
- la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o , che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
  - la nota Invitalia acquisita con prot. MISE n. 319228 del 24 ottobre 2022, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero, l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - il riscontro alla sopra citata nota del 24 ottobre 2022 con cui il Ministero dello sviluppo economico - Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato,

calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

### TENUTO CONTO

- del D.M. 30 ottobre 2020, n. 223 di approvazione del *“Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;
- del Decreto Direttoriale n. 254 del 15 marzo 2023 con il quale il Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, di cui all’articolo 10 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022, n. 463 e, in particolare:
  - a) l’articolo 3, comma 1 stabilisce che *“Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono disponibili, a valere sulle risorse a disposizione per l’attuazione dell’Investimento 3.2 “Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate”, risorse complessivamente pari a 1 miliardo di euro, di cui:*
    - 1) 450 (quattrocentocinquanta) milioni di euro per il finanziamento dei progetti di cui al Capo II e Capo IV del presente Avviso;
    - 2) 550 (cinquecentocinquanta) milioni di euro per il finanziamento dei progetti di cui al Capo III del presente Avviso”;
  - b) l’articolo 4, comma 1 che prevede che *“Per la gestione degli interventi di cui al presente Avviso, il Ministero, ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto 21 ottobre 2022, si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78”*;
  - c) l’articolo 4, comma 2 che prevede quanto segue *“gli oneri effettivamente sostenuti connessi alla gestione di cui al comma 1, debitamente rendicontati dal Soggetto gestore, sono posti a carico della dotazione finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, entro il limite massimo dello 0,5 per cento delle medesime risorse”*
  - d) l’articolo 4, comma 3 che prevede quanto segue *“i rapporti tra Ministero e Soggetto gestore connessi alle attività previste dal presente Avviso, incluse le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, sono regolati con apposita convenzione”*;
- della su menzionata circolare PNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante *“PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”*, la quale, all’Allegato 1, fornisce puntuali indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese riferite ai servizi di supporto tecnico-operativo al PNRR;
- della nota prot. MASE 00013010 del 30 gennaio 2023, con la quale la Direzione Generale Incentivi Energia ha richiesto a Invitalia un’offerta tecnico-economica finalizzata all’esecuzione di attività di Soggetto gestore per gli interventi di cui al D.M del 21 ottobre 2022 n. 463, nell’ambito dell’investimento 3.2 *“Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate”*, Missione 2, Componente 2, del PNRR finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU;
- della nota Invitalia protocollo n. 0207984 del 14/07/2023, con la quale l’Agenzia ha trasmesso l’offerta tecnico-



economica richiesta per l'attività di Soggetto gestore per un importo pari ad € 4.109.311,74 (quattromilionicentonovemilatrecentoundici,74/00) IVA esclusa;

- che con nota prot. n. 122658 del 26/07/2023, il Ministero ha approvato la *“Proposta operativa delle attività 2023-2026”* nella versione acquisita al protocollo MASE n. 115482 del 14/07/2023, comunicando l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di Invitalia effettuata ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del nuovo art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- che con nota del prot. 0005340 del 10/08/2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy, Segretariato generale ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione del presente Atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, sopra citato;
- che per il suddetto affidamento è stato acquisito il CUP F53D22000880006;
- che, con la determina a contrarre prot. n. 0000107 del 31 agosto 2023, la Direttore Generale Incentivi Energia ha manifestato la volontà di procedere ad affidare ad Invitalia il servizio di supporto per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 del PNRR, mediante la stipula di una apposita convenzione dal valore massimo di 5 milioni di euro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1**

*(Valore delle premesse e degli allegati)*

1. Le premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
  - a) Allegato 1: offerta tecnico-economica;
  - b) Allegato 2: Disciplinare per la rendicontazione dei costi e relativa metodologia per la determinazione dei costi.

#### **Articolo 2**

*(Oggetto della Convenzione)*

1. Con la presente Convenzione tra il MASE e Invitalia sono regolati i reciproci rapporti derivanti dalla prestazione da parte dell'Agenzia, in qualità di Soggetto gestore dell'Investimento M2C2 – I 3.2 *“Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate”* (di seguito, Misura) di servizi di supporto tecnico-operativo in favore del Ministero di cui all'articolo 11, comma 3, del D.M. del 21 ottobre 2022 n. 463, sulla base delle pertinenti disposizioni di dettaglio disciplinate dal Decreto direttoriale n. 254 del 15 marzo 2023, così come modificato dal Decreto Direttoriale n. 326 dell'8 maggio 2023 (nel seguito, Avviso pubblico).
2. Nel presente Atto sono altresì definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività dell'Agenzia quale Soggetto gestore della misura agevolativa di cui al comma 1, come dettagliati nell'offerta tecnico-economica di cui all'Allegato 1 e riconducibili alle seguenti macro-voci:
  - a) Progettazione dell'incentivo;

- b) Gestione degli incentivi (istruttoria, erogazione, variazioni);
- c) Coordinamento, monitoraggio e reporting.

### **Articolo 3**

*(Attività ed obblighi in capo all'Agenzia)*

1. Le attività di supporto tecnico-operativo da parte dell'Agenzia sono quelle indicate nell'offerta tecnico-economica di cui all'Allegato 1.
2. Ferma restando la titolarità della misura in capo al Ministero con tutti gli obblighi che ne conseguono, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia si impegna a rispettare quanto di seguito indicato:
  - a) tutto quanto disposto dal D.M. del 21 ottobre 2022 n. 463 e dall'Avviso pubblico, nonché dall'offerta tecnico-economica di cui all'Allegato 1 recante il dettaglio delle attività di supporto tecnico-operativo dell'Agenzia per come stabilite nei citati provvedimenti;
  - b) svolgere le attività poste a proprio carico per l'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR garantendone il tempestivo avvio al fine di favorire la conclusione delle iniziative agevolate nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi di intervento ed il conseguimento del target connesso all'Investimento PNRR oggetto della presente Convenzione;
  - c) garantire l'indicazione del CUP su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi alla attività di cui alla presente Convenzione;
  - d) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - e) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, del doppio finanziamento, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
  - f) assicurare che la realizzazione delle attività di cui al comma 1 assicuri la coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - g) adottare procedure interne che assicurino conformità ai regolamenti comunitari ed alle indicazioni del Ministero;
  - h) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno

essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

- i) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dei progetti e di cui l'Agenzia venisse a conoscenza in ragione delle attività svolte ai fini della presente Convenzione; comunicare altresì le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- j) individuare, in base alle segnalazioni effettuate dai Soggetti beneficiari dei contributi, eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nei cronoprogrammi di progetto, relazionando al Ministero. A tal fine, l'Agenzia, con cadenza semestrale, aggiorna il Ministero riguardo lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti, nonché delle eventuali modifiche e variazioni, o revoche delle agevolazioni disposte;
- k) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- l) segnalare al Ministero eventuali violazioni di cui venisse a conoscenza in ragione delle attività svolte, degli obblighi connessi alla realizzazione delle attività progettuali rispetto ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- m) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, alle richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;
- n) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- o) rendere tempestivamente disponibili informazioni o chiarimenti in merito all'Avviso pubblico ai soggetti interessati mediante definizione di appositi canali di comunicazione nell'ambito delle modalità di presentazione delle domande nonché, eventualmente, sui siti internet di pubblicazione dell'Avviso Pubblico;

- p) avvalersi del proprio personale e, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza e procedura di evidenza pubblica, avvalersi, in casi di necessità opportunamente documentati al Ministero, di società, organismi, collaboratori e consulenti esterni, scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza, per l'esecuzione di attività specificamente individuate funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
- q) avvalersi di risorse che abbiano maturato una pluriennale esperienza nella gestione di misure agevolative e, più in generale, nella valutazione e monitoraggio di programmi di sviluppo imprenditoriale;
- r) essere il solo e unico responsabile nei confronti del Ministero per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi;
- s) sollevare il Ministero da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente convenzione;
- t) adeguare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa;
- u) garantire adeguate strutture per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall'esecuzione delle attività e quant'altro fosse necessario per l'attuazione della Convenzione;
- v) operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018;
- w) assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né da Invitalia, né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Ministero e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

#### **Articolo 4**

##### *(Attività ed obblighi in capo al Ministero)*

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Ministero, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si impegna a:
  - a) assicurare il presidio e la supervisione complessiva dell'Investimento PNRR oggetto della presente Convenzione;
  - b) rappresentare il punto di contatto con il Servizio Centrale PNRR (ora Ispettorato generale per il PNRR) di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e ss.mm.ii. per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e con la Struttura di Missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

- c) fornire ad Invitalia le azioni di supporto che si rendessero necessarie al fine del corretto svolgimento delle attività di cui alla presente Convezione;
- d) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, ove di competenza.

## **Articolo 5**

*(Relazioni periodiche, controlli e ispezioni)*

1. A decorrere dal termine di efficacia della presente Convenzione, Invitalia si impegna a trasmettere al Ministero:
  - a) la relazione annuale sullo stato di attuazione della convenzione, entro il 31 marzo di ciascun anno;
  - b) la relazione sulle attività realizzate e le rendicontazioni annuali dei relativi costi, secondo quanto previsto dall'articolo 6, entro il 31 marzo di ciascun anno;
  - c) la relazione annuale sulla movimentazione finanziaria del conto corrente di cui all'articolo 7, entro il 31 marzo di ciascun anno;
  - d) la relazione semestrale sullo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera j), entro il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno.
2. Il Ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera x), può predisporre controlli e ispezioni, anche a campione, sull'attività di Invitalia, in ogni sua fase e stadio, anche presso la sede, gli uffici e le unità operative dell'Agenzia e richiedere gli elementi, i dati e le informazioni necessari per verificare il rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 6**

*(Costi sostenuti dall'Agenzia e modalità di rendicontazione)*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, la Ministero riconosce a Invitalia, per l'intero periodo di durata della Convenzione, e comunque fino al termine delle attività previste nell'offerta tecnico-economica di cui all'Allegato 1, un importo stimato pari a 4.109.311,74 IVA esclusa, e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del DM 21 ottobre 2021 n. 463), secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificate.
2. L'importo di cui al comma 1 copre tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla presente Convenzione, liberando il Ministero da ogni eventuale altra richiesta. La copertura finanziaria del corrispettivo è disposta a valere sulle risorse della Misura.
3. Il pagamento all'Agenzia degli importi di cui al comma 1 avviene a rimborso annuale previa presentazione, entro 120 giorni, naturali e consecutivi, dal termine del periodo oggetto di rendicontazione di una relazione sulle attività realizzate, accompagnata dalle rendicontazioni dei relativi costi, redatta in conformità alle attività, ai cronoprogrammi e ai prospetti economici di cui all'offerta tecnico-economica di cui all'Allegato 1, nonché alla metodologia per la determinazione dei costi semplificati di cui all'Allegato 3.
4. Il Ministero valuta l'ammissibilità delle spese rendicontate da Invitalia in relazione alle attività svolte,

approvando le rendicontazioni effettuate, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

5. A seguito della comunicazione da parte del Ministero della positiva valutazione delle rendicontazioni e della verifica della documentazione prodotta, Invitalia è autorizzata all'emissione delle fatture elettroniche per gli importi riconosciuti ammissibili.
6. L'erogazione dei pagamenti in favore di Invitalia avviene entro 30 giorni dall'emissione delle fatture.
7. L'IVA, da calcolarsi in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte di Invitalia, verrà versata dal MASE all'Erario dello Stato ai sensi della normativa in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") di cui all'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014.
8. Invitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### **Articolo 7**

*(Risorse destinate all'intervento agevolativo)*

1. L'importo destinato all'attuazione della misura oggetto della presente Convenzione ammonta a complessivi 1 miliardo di euro così come stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.M. del 21 ottobre 2022 n. 463.
2. Nel rispetto delle modalità previste dal circuito finanziario definito dall'Ispettorato generale per il PNRR, nonché delle pertinenti indicazioni operative contenute nello strumento summenzionato denominato *Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza* e relativa manualistica allegata, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Ministero ad Invitalia ai fini della successiva erogazione ai Soggetti beneficiari su un apposito conto corrente bancario ad essa intestato, sulla base delle previsioni di erogazione formulate dall'Agenzia e della giacenza residua, in prossimità dell'effettiva erogazione alle imprese, in base a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Avviso pubblico.
3. Le eventuali risorse finanziarie per cui è effettuato un recupero nei confronti dei soggetti beneficiari e gli altri rendimenti, quali interessi o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dalle risorse del PNRR, rimangono nella disponibilità del Ministero per il finanziamento di obiettivi strategici analoghi, fermo restando il conseguimento del target associato alla Misura. Nel caso di progetti che generano entrate nette, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del DPR 22/2018.
4. Invitalia presenta al Ministero una relazione annuale sulla movimentazione finanziaria del conto corrente dedicato di cui al comma 2 del presente articolo.

### **Articolo 8**

*(Durata, proroga e modifiche)*

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 a partire dalla sua sottoscrizione e comunque fino al completamento delle attività e degli adempimenti relativi al Piano delle attività.
2. Eventuali proroghe o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto da sottoporre al nulla osta degli organi di controllo.

## **Articolo 9**

### *(Comunicazioni)*

1. Salva diversa espressa previsione, tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
  - a) per il Ministero: alla c.a. di Mauro Mallone  
PEC: IE@pec.mite.gov.it  
e-mail (se del caso): mallone.mauro@mite.gov.it
  - b) per l'Agenzia: alla c.a. di Stefano Piccaluga,  
PEC: cds2015@pec.invitalia.it  
e-mail (se del caso): spiccaluga@invitalia.it
2. L'eventuale sostituzione dei referenti di cui al precedente comma 1 potrà essere disposta da entrambe le Parti dandone tempestiva comunicazione all'altro contraente tramite posta elettronica certificata.

## **Articolo 10**

### *(Recesso)*

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la risoluzione della Convenzione opera di diritto ai sensi dell'articolo 1454 c.c.

## **Articolo 11**

### *(Controversie e foro competente)*

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia tra le stesse in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, di devolvere la lite alla competente autorità giudiziaria.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione è valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
3. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

## **Articolo 12**

### *(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)*

4. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a

seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del MASE che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi Ministeri e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

1. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Articolo 13**

#### *(La tutela dei dati personali)*

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a:
  - a) compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari; eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari del trattamento;
  - b) custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
  - c) assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
  - e) utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
  - f) utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali;
  - g) non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'articolo 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità;
  - h) autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le



suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni. Le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;

- i) a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti;
  - j) a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, l'informativa generale sul trattamento dei dati personali adottata da Invitalia è pubblicata al link <https://www.invitalia.it/privacy-policy>, mentre quella adottata dal Ministero è pubblicata al link <https://www.mite.gov.it/pagina/privacy-policy>.
  4. Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.
  5. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' articolo 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.
  6. Resta salvo il diritto di entrambe le parti di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

#### **Articolo 14**

##### *(Riservatezza)*

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa, nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione a essa, in conformità alle disposizioni di legge. Hanno, altresì, l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e per la durata della stessa.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza sussistono fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, della presente Convenzione.

## **Articolo 15**

### *(Disposizioni finali)*

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di rito.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme UE, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni relative al PNRR.
4. Il presente atto si compone di 14 articoli e da un Allegato, identificato con il numero "1" ed è, unitamente a questo, sottoscritto digitalmente ai sensi del CAD, in via telematica.
5. Resta ferma l'applicazione della presente Convenzione alle attività che le Parti dovranno svolgere in conseguenza di modifiche del quadro normativo, ivi comprese le modifiche alla dotazione finanziaria della misura.

## **Articolo 16**

### **(Obblighi di pubblicazione)**

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale IE

Il Direttore Generale

*(\*) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*

Per Invitalia S.p.A.

Amministratore Delegato

Dott. Bernardo Mattarella

*(\*) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*



## PIANO PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ E DEI RELATIVI COSTI

### M2C2 – I 3.2 *“Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate”* Risorse PNRR

**Decreto MiTE del 21.10.2022 n. 463**  
**Decreto direttoriale n. 254 del 15 marzo 2023**

PIANO DELLE ATTIVITA'  
Periodo: 2023 - 2026

## Sommario

1) <b>PREMESSA</b> .....	3
2) <b>ARTICOLAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE</b> .....	4
3) <b>QUADRO FINANZIARIO E ARTICOLAZIONE DEI COSTI PER CATEGORIA DI SPESA</b> .....	8
4) <b>IMPIEGO DELLE RISORSE PROFESSIONALI/GRUPPO DI LAVORO</b> .....	10
5) <b>BENI E SERVIZI</b> .....	14
6) <b>CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO</b> .....	17
7) <b>CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'</b> .....	18

## 1) **PREMESSA**

Il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n.463 del 21.10.2022 (di seguito DM) di attuazione della Missione2, Componente 2 - Investimento 3.2 «*Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate*», destina **1 Mld** di euro di risorse del PNRR, per la realizzazione di progetti ed interventi finalizzati alla sostituzione di almeno il 10% del metano e combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi dei settori cd "hard to abate" con idrogeno verde e/o rinnovabile di cui **400 mln** di euro per la realizzazione di interventi finalizzati alla sostituzione di più del 90% del metano e combustibili fossili.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti della normativa in materia di Aiuti di stato, nell'ambito di un nuovo regime di aiuto comunicato ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categorie (GBER) e nell'ambito di un'eventuale notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione a valere sulla sezione 2.6 del Temporary Framework Ucraina.

Per gli adempimenti di tipo tecnico - amministrativo, il Ministero si avvale del supporto operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (di seguito Agenzia) come definito all'articolo 4, co. 1 dell'Avviso pubblico n.254 del 15.03.2023 (di seguito Avviso).

Il presente documento riporta la proposta progettuale relativamente alle attività necessarie per la gestione della misura oggetto della Convenzione come richiesta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Incentivi Energia (DGIE) con nota prot. n 13010 del 30.01.2023, per le annualità 2023-2028.

Nello specifico l'Agenzia assicurerà il supporto tecnico-specialistico per le seguenti macro-fasi/attività:

- 1. Progettazione**
- 2. Gestione degli incentivi (istruttoria, erogazione, variazioni)**
- 3. Coordinamento, monitoraggio e reporting**
- 4. Contact center, pagine web (sito istituzionale)**

Le attività operative, vengono realizzate prevalentemente dalla Business Unit "Incentivi ed Innovazione" impegnata nelle attività di gestione anche di altre misure e strumenti agevolativi; per le attività di tipo trasversale possono essere coinvolte anche risorse di funzioni di staff con proprie e specifiche competenze professionali: es. ufficio legale, amministrazione, sistemi informativi, ecc.

## 2) ARTICOLAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

### FASE 1 – PROGETTAZIONE

L'attività di progettazione include la definizione dei contenuti a supporto del MASE- DGIE (di seguito Ministero) e delle procedure tecnico/operative, la redazione della documentazione tecnico-gestionale a supporto delle diverse fasi dell'iter agevolativo e relativi eventuali adeguamenti alla normativa, la realizzazione della piattaforma informatica per la gestione del processo, le attività di informazione strettamente necessarie a pubblicizzare l'apertura dello sportello e le modalità di funzionamento dell'incentivo.

Gli aspetti procedurali e operativi sono declinati sulla base di quanto definito dall'Avviso che disciplina le condizioni e le modalità per la concessione degli incentivi e delle indicazioni operative concordate con la DGIE.

#### *a) Predisposizione documentazione e procedure*

Nel dettaglio, l'attività include:

- **definizione della documentazione di “front-end”**, ossia i format e gli standard che devono essere utilizzati dai soggetti proponenti/beneficiari nelle diverse fasi dell'iter agevolativo; a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria: Format di domanda, Richieste di erogazione, Richieste di variazione, DSAN attestanti il possesso dei requisiti di accesso e di fruizione delle agevolazioni. La documentazione di “front-end” comprende anche il Manuale utente per l'accesso alle agevolazioni.
- **Definizione della documentazione di “back-end”**, ossia i format che devono essere utilizzati per la produzione degli output di processo, quali: relazione istruttoria, proposta di concessione delle agevolazioni, di non ammissione, di revoca, nota di erogazione, eventuali comunicazioni indirizzate ai soggetti proponenti/beneficiari nelle varie fasi del processo;
- **Definizione delle procedure operative** che regolamentano la gestione della misura e che consistono nell'esplicitare modalità, criteri e strumenti da utilizzare a supporto delle verifiche necessarie nelle diverse fasi del processo attuativo come previsto dalla normativa di riferimento.

La documentazione tecnico-gestionale e le procedure di processo saranno oggetto di revisione qualora dovessero intervenire modifiche/integrazioni di natura normativa.

#### *b) Predisposizione della piattaforma informatica*

- **Sviluppo di un applicativo informatico** dedicato alla gestione della misura attraverso una prima fase di analisi volta alla raccolta delle esigenze e del disegno del processo ed una successiva di sviluppo per la configurazione dell'applicativo di front- end e back end. La piattaforma sarà sviluppata nel rispetto delle politiche di sicurezza e della gestione della privacy.  
**È prevista inoltre una fase di manutenzione annua con costi relativi al cloud**

## FASE 2 – GESTIONE

### *a) Istruttoria delle domande presentate*

L'attività istruttoria include:

- la ricezione delle domande di agevolazione tramite l'utilizzo di un applicativo dedicato;
- la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni con successiva eventuale comunicazione di sospensione dell'iter istruttorio per mancanza di risorse finanziarie;
- la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda come previsti dall'Avviso;
- la verifica dell'affidabilità tecnica economica e finanziaria;
- la verifica della coerenza dei Piani di decarbonizzazione proposti con le finalità previste all'interno della normativa di riferimento, nazionale e/o unionale e della sua validità tecnica (perizie asseverate) sia in fase d'istruttoria che nella successiva fase di attuazione;
- la verifica dei necessari requisiti di natura tecnica e autorizzativa sia in fase d'istruttoria che di attuazione;
- verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari in merito al rispetto del principio sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dalla circolare RGS- MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii. di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH).
- verifica in materia di aiuti di Stato del plafond di agevolazioni massime concedibili attraverso l'interrogazione del Registro nazionale aiuti (RNA), (Visura aiuti e Visura Deggendorf);
- predisposizione della relazione istruttoria e proposta del provvedimento di ammissione o non ammissione.

Le attività sopra elencate comprendono gli adempimenti conseguenti all'attuazione dell'art. 15 della legge 23 novembre 2011 n. 183 (*Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e "decertificazione"*) secondo le modalità definite nella modulistica allegato all'Avviso.

### *b) Attuazione ed erogazione*

La fase di attuazione comprende tutte le attività di erogazione delle agevolazioni concesse, nel dettaglio:

- adempimenti amministrativi **propedeutici alla concessione** delle agevolazioni, ivi inclusa la visura Deggendorf su Registro Nazionale Aiuti;
- adempimenti in merito al monitoraggio e controllo delle attività progettuali coerenti con le disposizioni e le circolari MEF che disciplinano l'attuazione del PNRR;
- **verifiche propedeutiche all'erogazione dell'anticipo sulle agevolazioni concesse**, la gestione delle attività necessarie alla liquidazione degli importi, e la

- gestione delle corrispondenti comunicazioni con le imprese beneficiarie, incluse le eventuali richieste di integrazioni documentali;
- **le verifiche propedeutiche all'erogazione dei SAL (fino ad un massimo di 5):**
    - a. completezza e correttezza della documentazione relativa alle richieste di erogazione;
    - b. regolarità formale dei giustificativi di spesa e della completa tracciabilità della spesa;
    - c. esito certificazioni previste per l'erogazione delle agevolazioni;
    - d. liquidazione dell'effettivo importo maturato a seguito delle verifiche effettuate,
    - e. gestione delle corrispondenti comunicazioni con le imprese beneficiarie, incluse le eventuali richieste di integrazioni documentali;
  - **verifiche propedeutiche all'erogazione del SAL a SALDO:**
    - a. completezza e correttezza della documentazione relativa alle richieste di erogazione;
    - b. regolarità formale dei giustificativi di spesa e della completa tracciabilità della spesa;
    - c. esito certificazioni previste per l'erogazione delle agevolazioni;
    - d. effettiva realizzazione degli investimenti
    - e. liquidazione dell'effettivo importo maturato a seguito delle verifiche effettuate,
    - f. gestione delle corrispondenti comunicazioni con le imprese beneficiarie, incluse le eventuali richieste di integrazioni documentali;
  - **verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari in merito al rispetto del principio sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dalla circolare RGS- MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii. di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH).**

Le attività elencate includono gli adempimenti conseguenti all'attuazione dell'art. 15 della legge 23 novembre 2011 n. 183 (*Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e "decertificazione"*) secondo quanto richiesto dalla modulistica allegata al bando.

#### *c) Gestione delle variazioni*

*Le attività includono:*

- ricezione delle domande di variazione;
- istruttoria delle proposte di variazione con eventuali richieste di integrazione documentale;
- supporto ad assistenza legale su eventuali problematiche specifiche;
- proposte di accoglimento/ rigetto delle richieste;

#### *d) Gestione delle revoke e contenzioso*

Invitalia assicura il supporto al Committente in tutte le fasi di verifica della permanenza dei **requisiti oggettivi e soggettivi** di mantenimento delle agevolazioni previsti dalla normativa di riferimento, in caso contrario propone al Committente l'avvio delle attività di gestione di eventuali procedimenti di revoca per le inadempienze.



L'emissione dei relativi provvedimenti è in capo al Committente.

### **FASE 3 - COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E REPORTING**

L'attività di coordinamento garantisce la gestione del processo e il complessivo raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi, oltre al presidio della relazione e interlocuzione con il Committente.

Si protrae per tutta la durata della Convenzione ed include le seguenti attività:

- supervisione e coordinamento delle strutture operative;
- pianificazione delle risorse umane e delle tempistiche;
- organizzazione delle attività operative e il mantenimento dei livelli di servizio attesi;
- monitoraggio dell'andamento e dei risultati della misura;
- predisposizione dei flussi informativi necessari all'alimentazione di REGIS;
- predisposizione di report e documentazione di presentazione delle attività;
- presidio dei rapporti con il Committente e con le altre strutture pubbliche nel caso coinvolte (quali ad esempio Corte dei conti, Guardia di Finanza, Commissione UE ecc.);
- rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione.

### **FASE 4 – SERVIZI DI CONTACT CENTER, PAGINE ISTITUZIONALI**

L'attività prevede azioni specifiche per promuovere l'incentivo, le relative finalità e le principali caratteristiche. In dettaglio:

- servizio di contact center aziendale attraverso CRM, nella fase di avvio dello sportello, fruibile negli orari di ufficio con attività di orientamento e supporto alla presentazione della domanda ed anche nella fase di start-up;
- realizzazione di una sezione informativa nel sito istituzionale, anche per indirizzare l'applicazione della domanda e pubblicazione di notizie relative all'Avviso.

### 3) QUADRO FINANZIARIO E ARTICOLAZIONE DEI COSTI PER CATEGORIA DI SPESA

Il corrispettivo riconosciuto all’Agenzia è pari ad un importo massimo dello 0,05 della dotazione assegnata allo strumento dal Decreto 21.10.2022 pari a 1 Mld/€.

Il costo complessivo delle attività di gestione stimato nel periodo 2023-2026, è pari a **€ 5.013.360,32** inclusa IVA.

Tale importo sarà oggetto di rendicontazione secondo le vigenti regole comunitarie e nazionali e comprende:

- costi del personale;
- costi per l’acquisizione di beni e servizi (inclusi costi per consulenti/esperti) strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di progetto;
- I.V.A (22%).

Si riportano di seguito i quadri economico/finanziari stimati

*Tabella 1 - Quadro complessivo dei costi*

Voce di spesa	Importo (€)
(A) Risorse interne (Struttura operativa)	<b>3.550.271,74</b>
(B) Spese per Beni & Servizi (Altre voci di costo)	559.040,00
<b>Totale Costi</b>	<b>4.109.311,74</b>
IVA (22%)	904.048,58
<b>TOTALE Complessivo</b>	<b>5.013.360,32</b>

*Tabella 2 - Costi per fase*

Fase	Costi del Personale	Beni & Servizi	Totale per fase
<b>FASE 1 - PROGETTAZIONE</b>			
Progettazione/ sviluppo di un applicativo	<b>62.797,95</b>	<b>160.000,00</b>	<b>222.797,95</b>
<b>FASE 2 – GESTIONE</b>			
Istruttoria *	<b>1.971.436,98</b>		
Attuazione/ erogazione *	<b>1.305.004,30</b>		
Supporto per procedimenti di revoche e definizione di eventuali contenziosi	<b>32.222,33</b>	<b>374.040,00</b>	<b>3.799.370,59</b>
Variazioni sostanziali del progetto	<b>96.666,98</b>		
Trasferte		<b>20.000,00</b>	
<b>FASE 3 - COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E REPORTING</b>			
Project management	<b>82.143,21</b>		<b>82.143,21</b>
<b>FASE 4 -CONTACT CENTER, PAGINE WEB</b>			
Contact center, sito istituzionale pagine web		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE Costi interni e servizi</b>	<b>3.550.271,74</b>	<b>559.040,00</b>	<b>4.109.311,74</b>
IVA (22%)	<b>781.059,78</b>	<b>122.988,80</b>	<b>904.048,58</b>
<b>Totale complessivo (IVA 22%)</b>	<b>4.331.331,52</b>	<b>682.028,80</b>	<b>5.013.360,32</b>

Si riporta nel dettaglio la stima del valore medio dell'investimento ammissibile e il numero stimato delle domande da valutare

<b>Stima n. domande da istruire</b>	<b>30</b>
<b>Stima n. domande in attuazione</b>	<b>24</b>
<b>Stima n. domande oggetto di variazioni sostanziali</b>	<b>12</b>
<b>Stima n. domande oggetto di contenzioso e/o revoca</b>	<b>4</b>
<b>Dimensione media impresa</b>	<b>PMI/GI</b>
<b>Media investimenti</b>	<b>50 mln/€</b>

#### **4) IMPIEGO DELLE RISORSE PROFESSIONALI/GRUPPO DI LAVORO**

Il gruppo di lavoro di Invitalia opera in stretto raccordo e condivisione con gli uffici della Committenza per lo svolgimento delle attività e per i necessari approfondimenti di carattere amministrativo, legale, tecnico e operativo, nonché per ulteriori esigenze e/o fabbisogni informativi legati all'attuazione della misura.

Invitalia assicura l'attivazione di un gruppo di lavoro coordinato da un Project Manager con compiti di direzione strategica e operativa, monitoraggio e controllo amministrativo, e composto da profili professionali, senior e junior, con esperienze professionali in linea con le attività da svolgere.

Di seguito una stima dell'impegno delle figure professionali per annualità di progetto.

Tabella 3 - Attività e stima delle giornate-uomo

Attività e gg/u	n.domande	gg/u a domanda	gg/u totali	Dirigente	Quadro	Impiegato
Istruttoria, proposta valutazione	30	160	4.800,00	1%	20%	79%
Erogazione (media 3 SAL / progetto)	24	135	3.240,00	0%	20%	80%
Supporto per procedimenti di revoco e definizione di eventuali contenziosi	4	20	80,00	0%	20%	80%
Variazioni sostanziali del progetto	12	20	240,00	0%	20%	80%
Progettazione			150,00	2%	20%	78%
Coord.to, monitoraggio, reporting, web			200,00	1%	20%	79%
<b>TOTALE GG COMMESSA</b>			<b>8.710,00</b>			

Tabelle 4 - Impegno delle figure professionali per annualità di progetto

Profilo Professionale Invitalia	Costi giornalieri per profilo	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Totale	
		GG/UU	Costi per livello professionale	GG/UU	Costi per livello professionale	GG/UU	Costi per livello professionale	GG/UU	Costi per livello professionale	GG/UU (TOTALE)	Costi per livello professionale (TOTALE)
Dirigente	1.150,67 €	50,50	58.108,60 €	1,30	1.495,86 €	0,60	690,40 €	0,60	690,40 €	53,00	60.985,26
Quadro	586,01 €	989,00	579.561,77 €	230,60	135.133,41 €	288,80	169.239,07 €	233,60	136.891,44 €	1.742,00	1.020.825,68
Impiegato	356,97 €	3.905,50	1.394.153,82 €	921,10	328.806,83 €	1.154,60	412.159,77 €	933,80	333.340,37 €	6.915,00	2.468.460,80
<b>TOTALE personale</b>	<b>2.093,65 €</b>	<b>4.945,00</b>	<b>2.031.824,18 €</b>	<b>1.153,00</b>	<b>465.436,11 €</b>	<b>1.444,00</b>	<b>582.089,24 €</b>	<b>1.168,00</b>	<b>470.922,21 €</b>	<b>8.710,00</b>	<b>3.550.271,74 €</b>

Tabelle 4a – Anno 1

Attività e gg/u	Dirigente	Quadro	Impiegato			Totale	
Istruttoria, proposta valutazione	48,0	960,0	0,0	3.792,0	0,0	0,0	
Erogazione (media 3 SAL / progetto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Supporto per procedure di revoca e contenzioso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Variazioni sostanziali progetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Progettazione	2,1	21,0	0,0	81,9	0,0	0,0	
Coord.to, monitoraggio, reporting, web	0,4	8,0	0,0	31,6	0,0	0,0	
	50,50	989,00	-	3.905,50	-	-	4.945,00

Tabelle 4b – Anno 2

Attività e gg/u	Dirigente	Quadro	Impeगतo			Totale	
Istruttoria, proposta valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erogazione (media 3 SAL / progetto)	0,00	194,40	0,00	777,60	0,00	0,00	
Supporto per procedure di revoca e contenzioso	0,00	4,80	0,00	19,20	0,00	0,00	
Variazioni sostanziali progetto	0,00	14,40	0,00	57,60	0,00	0,00	
Progettazione	0,90	9,00	0,00	35,10	0,00	0,00	
Coord.to, monitoraggio, reporting, web	0,40	8,00	0,00	31,60	0,00	0,00	
	1,30	230,60	-	921,10	-	-	1.153,00

Tabelle 4c – Anno 3

Attività e gg/u	Dirigente	Quadro	Impiegato			Totale	
Istruttoria, proposta valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erogazione (media 3 SAL / progetto)	0,00	259,20	0,00	1.036,80	0,00	0,00	
Supporto per procedure di revoca e contenzioso	0,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	
Variazioni sostanziali progetto	0,00	14,40	0,00	57,60	0,00	0,00	
Post erogazione (10 anni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coord.to, monitoraggio, reporting, web	0,60	12,00	0,00	47,40	0,00	0,00	
	0,60	288,80	-	1.154,60	-	-	1.444,00

Tabelle 4d – Anno 4

Attività e gg/u	Dirigente	Quadro	Impiegato			Totale	
Istruttoria, proposta valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erogazione (media 3 SAL / progetto)	0,00	194,40	0,00	777,60	0,00	0,00	
Supporto per procedure di revoca e contenzioso	0,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	
Variazioni sostanziali progetto	0,00	19,20	0,00	76,80	0,00	0,00	
Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coord.to, monitoraggio, reporting, web	0,60	12,00	0,00	47,40	0,00	0,00	
	0,60	233,60	0,00	933,80	0,00	0,00	1.168,00

I costi unitari standard sono stati definiti sulla base della metodologia per la rendicontazione dei costi allegata al Disciplinare di rendicontazione.

## 5) BENI E SERVIZI

Per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi funzionali alla gestione della misura si riportano le voci stimate necessarie (*sinteticamente descritte nella tabella n. 4 Beni e servizi*):

- **esperti scientifici:** con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo, l'Agenzia in misure analoghe si è avvalsa di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'Albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate con la Commissione europea secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. L'attivazione degli esperti avviene in due momenti: a) in caso di verifiche tecnico-scientifiche propedeutiche all'ammissione alle dei programmi di ricerca e sviluppo previsti dalla normativa di riferimento; b) in caso di verifiche tecnico-scientifiche in fase finale del programma di investimento. È previsto inoltre un terzo momento, in caso di variazioni sostanziali del programma di investimento. Si ipotizza che il 30% delle domande presentate rientri nell'ambito della valutazione di un programma di R&S, con un costo medio per esperto pari a 3.760,00, per cui si stima un costo complessivo pari a **€ 74.448,00**. Il costo è stato calcolato quindi assumendo che la valutazione riguardi il 30% delle domande presentate, il 30% delle domande in erogazione e il 30% delle variazioni.
- **istruttori e monitor tecnici:** la figura professionale del monitor tecnico interviene sia in fase istruttoria relativamente alle attività di verifica preventiva dei programmi di investimento, sia in fase attuativa, relativamente alla verifica della pertinenza, congruità, corretta classificazione, rispondenza con l'investimento ammesso e rispetto dei massimali agevolati per macrovoce dei beni che saranno oggetto di rendicontazione. Interviene inoltre in tutti i casi di variazione sostanziale e proroga degli investimenti per la valutazione dei progetti le cui competenze saranno attivate sia in fase istruttoria, sia nella fase di attuazione del progetto, sia in caso di variazioni sostanziali del programma di investimento, incluse quelle relative al cronoprogramma delle spese. Si ipotizza, in funzione dei carichi di lavoro dei tecnici, di ricorrere a professionisti esterni nel 40% dei casi (gli altri casi verranno gestiti con risorse interne all'Agenzia), con un costo medio pari ad attivazione pari a **€ 2.270**. Pertanto, nel 40% delle domande in istruttoria, nel 40% delle domande in attuazione (sempre ipotizzando



una media di 3 SAL) e nel 40% delle variazioni si stima di attivare professionisti esterni per un costo complessivo stimato pari a **€ 103.512,00**;

- **monitor amministrativi:** la figura del monitor amministrativo interviene in fase attuativa, verifica la completezza, la corretta contabilizzazione, l'integrale pagamento e la patrimonializzazione dei titoli di spesa presentati, il cui intervento potrà essere attivato ad ogni stato di avanzamento lavori (media 3 SAL). Per tali figure si stima un costo medio pari a **€ 2.270**. Pertanto, in tutte le domande ammesse (stimate) ipotizzando una percentuale di intervento di tali esperti pari al 40% in fase attuativa, il costo complessivo è di **€ 190.680**;
- **competenze legali:** supporto per attività di gestione di eventuali proposte di revoca per le inadempienze e le eventuali attività di contenzioso amministrativo giudiziario e civilistico in ogni ordine e grado di giudizio. Ipotizzando che per il 15% dei contenziosi stimati sia necessario il ricorso a studi legali esterni, con un costo unitario pari a 9.000€/ricorso, il costo stimato è di **€ 5.400**;
- **servizi per la realizzazione della piattaforma informatica:** si tratta di costi necessari per il funzionamento della stessa (spazio cloud, licenze varie, ecc.), aggiuntivi rispetto al costo del lavoro, come meglio dettagliato nella sezione progettazione. Si prevede un costo complessivo di **€ 160.000**;
- **servizio di contact center,** si prevede un costo complessivo di circa **€ 5.000**.
- **trasferte € 20.000**

Tabella 5 – Beni e servizi

Fase	Servizi	Costo
<b>FASE I PROGETTAZIONE</b>		
Sviluppo Applicativo	Piattaforma	160.000,00
Front END	Contact Center	5.000,00
<b>FASE II GESTIONE</b>		
Istruttoria /attuazione	Consulenza istruttori e monitor tecnici	103.512,00
Istruttoria /attuazione	Esperti scientifici	74.448,00
Attuazione	Consulenza monitor amministrativi	190.680,00
Supporto per attività di revoche e contenzioso	Supporto legale	5.400,00
Trasferte		20.000,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>559.040,00</b>



## 6) CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

In linea con le disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018<sup>1</sup>, si riporta di seguito il cronoprogramma finanziario per anno (compreso di IVA).

Tabella 6 – Cronoprogramma totale di spesa per annualità di progetto

Attività	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	TOTALE
<b>FASE 1 - PROGETTAZIONE</b>					
Progettazione	43.958,56	18.839,38	0,00	0,00	62.797,95
<b>FASE 2 - GESTIONE</b>					
Istruttoria	1.971.436,98	0,00	0,00	0,00	1.971.436,98
Erogazione	0,00	391.501,29	522.001,72	391.501,29	1.305.004,30
Supporto per procedimenti di revoche e definizione di eventuali contenziosi		9.666,70	6.444,47	16.111,16	32.222,33
Variazioni sostanziali del progetto		29.000,10	29.000,10	38.666,79	96.666,98
<b>FASE 3 – COORD.MONIT. REPORTING</b>					
Project management	16.428,64	16.428,64	24.642,96	24.642,96	82.143,21
<b>TOTALE COSTI STRUTTURA OPERATIVA</b>	<b>2.031.824,18</b>	<b>465.436,11</b>	<b>582.089,24</b>	<b>470.922,21</b>	<b>3.550.271,74</b>
<b>FASE 4 -CONTACT CENTER, PAGINE WEB</b>					
Contact center, sito istituzionale	5.000,00				5.000,00
Sviluppo applicativi e gestione della piattaforma	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Supporto Legale per procedure di contenzioso			2.700,00	2.700,00	5.400,00
Esperti (R&S) Consulenti tecnici (STEC)	73.728,00	110.592,00	92.160,00	92.160,00	368.640,00
Trasferte		10.000,00	10.000,00		20.000,00
<b>TOTALE Complessivo (Al netto di IVA)</b>	<b>2.190.552,18</b>	<b>666.028,11</b>	<b>686.949,24</b>	<b>565.782,21</b>	<b>4.109.311,74</b>
<b>IVA (22%)</b>	<b>481.921,48</b>	<b>146.526,18</b>	<b>151.128,83</b>	<b>124.472,09</b>	<b>904.048,58</b>
<b>TOTALE + IVA</b>					<b>5.013.360,32</b>

<sup>1</sup>La Direttiva PCM 10 maggio 2018 - contenente l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - prevede che nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, è necessaria la definizione di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento.

## 7) CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'



Attività	Anno 1		Anno 2				Anno 3				Anno 4			
	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim
<b>FASE 1</b> Progettazione	■	■	■	■										
Sviluppo applicativi e gestione piattaforma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Istruttoria	■	■	■	■										
<b>FASE 2</b> Erogazione			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Supporto per revoche e contenziosi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Variazioni progetto			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>FASE 3</b> Project management	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>FASE 4</b> Contact center, sito istituzionale	■	■	■	■										



## ALLEGATO 2

# DISCIPLINARE DEI COSTI DELLA CONVENZIONE

## 1. PREMESSA

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia per le attività svolte in attuazione della Convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

## 2. CATEGORIE DI COSTI

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di Soggetto Attuatore:

- A) **Struttura operativa**, composta dal personale dell'Agenzia, dedicato alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione;
- B) **Altre voci di costo**, composta da tutte quelle voci di costo funzionali alla realizzazione dell'attività.

## 3. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate secondo quanto previsto nella Convenzione.

Per l'esecuzione delle attività INVITALIA si avvale del proprio personale, delle sue società interamente controllate, nonché, nel rispetto delle normative vigenti nazionali e comunitarie di società, collaboratori, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.

Il regime di rendicontazione per il personale dell'Agenzia seguirà il criterio della tariffa secondo le tabelle di costi unitari giornalieri, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n. 1060 per il quale si fa riferimento alle tabelle di costi unitari in relazione al profilo professionale e all'inquadramento delle risorse impiegate nell'attività oggetto della Convenzione, mentre i costi relativi alla categoria "altre voci di costo" verranno rendicontati secondo il criterio del "costo effettivo sostenuto", giustificato da fattura/ricevuta.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente Disciplinare.

### 3.1 STRUTTURA OPERATIVA

La categoria di costo "Struttura operativa" include tutti i costi relativi al personale dell'Agenzia, dedicato alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione. L'imputazione del costo avverrà sulla base delle tariffe determinate secondo le tabelle di costi unitari giornalieri, di seguito riportate, che non includono le spese di viaggio e di soggiorno, rendicontate secondo i criteri stabiliti nella categoria B) "altre voci di costo", e individuate secondo il profilo professionale e l'inquadramento della risorsa impiegata.

<b>Profilo professionale</b>	<b>Inquadramento aziendale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa</b>
<b>Program Manager (PM)</b>	Dirigente	Appartengono a questa categoria le risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie e della operatività del programma mediante apporti tecnici ad elevato contenuto specialistico e di rilevante livello qualitativo.	1.151
<b>Senior Professional (SP)</b>	1° livello organizzativo del CCNL <i>Invitalia</i>	Appartengono a questa categoria le risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa, nonché in grado di promuovere innovazioni di processo e dotati di competenze specifiche ed elevata professionalità.	586
<b>Junior Professional (JP)</b>	2°,3°,4°,5°livello Organizzativo del CCNL <i>Invitalia</i>	Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili di funzione, dotati di capacità professionali specifiche o anche non specialistiche.	357

### 3.2 ALTRE VOCI DI COSTO

Il regime di rendicontazione relativo alle "altre voci di costo" segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- collaboratori e consulenti contrattualizzati per la realizzazione delle attività previste;
- servizi di società controllate valorizzate al costo complessivo dell'attività svolta;
- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione non ricomprese nelle voci del quadro economico dei singoli Interventi;
- azioni di comunicazione e promozione;
- viaggi, spese di missione e diaria;
- oneri (*i.e.*, onorari, spese e costi) per contenzioso;
- ogni altro costo funzionale alla realizzazione delle attività.

### 4. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Per i costi relativi al personale, INVITALIA si impegna a presentare un rendiconto analitico contenente:

- l'elenco nominativo del personale impiegato, con specifica del profilo professionale e del ruolo;
- il numero di giornate effettuate dalla singola risorsa;
- il costo complessivo delle attività svolte.

Per la valorizzazione delle attività svolte dal personale, il numero di ore lavorate dovrà essere riportato al numero di giornate equivalenti dividendo la somma delle ore lavorate nel periodo di rendicontazione per il numero medio delle ore lavoro/giorno come da CCNL in vigore per i quadri e dipendenti dell'Agenzia pari a 7,2 h/u.

Per i costi relativi alla categoria "altre voci di costo" INVITALIA si impegna a presentare un rendiconto analitico contenente:

- l'elenco delle spese sostenute;
- il riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- il riferimento ai pagamenti effettuati.

Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dal contratto/lettera d'incarico e dalla fattura/ricevuta o altro documento probatorio.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dalla *policy* trasferite in vigore all'interno della Società.

L'Agenzia, inoltre, assicura la conservazione della documentazione a supporto delle spese sostenute, in originale, conformemente alle normative comunitarie e nazionali in materia contabile e fiscale.

## **5. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE**

La rendicontazione dei costi dell'Agenzia, riferiti alle attività svolte dalla Convenzione, dovrà essere corredata da una Relazione semestrale sulle attività svolte nella quale saranno sinteticamente descritte la Attività di supporto tecnico realizzate e in corso di realizzazione e sarà corredata da appositi schemi riepilogativi dei costi sostenuti.



**ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE**  
**MODALITÀ DI CALCOLO DEL RIMBORSO DELLE SPESE**

**PREMESSA**

La Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (di seguito MASE), Direzione generale incentivi energia (DGIE) ed Invitalia definisce i principi della cooperazione tra le parti con riferimento alle iniziative, nell'ambito del PNRR. In particolare, la Convenzione definisce, tra l'altro, le modalità di attivazione di Invitalia per la fornitura delle attività di supporto tecnico amministrativo ed operativo nonché le modalità di calcolo dei costi oggetto di rimborso per le attività svolte.

Per la prestazione delle attività svolte da Invitalia ai sensi della Convenzione e come meglio definito nel Piano di attività allegato alla stessa, a Invitalia sarà riconosciuto un importo a titolo di rimborso spese – ivi inclusi i costi di consulenti, anche legali – determinato secondo le modalità di calcolo indicate nel presente Allegato e, in ogni caso, in conformità alla normativa applicabile.

Il presente documento definisce le spese oggetto di rimborso e i relativi criteri di determinazione.

**TIPOLOGIE DI SPESE OGGETTO DI RIMBORSO A INVITALIA A FRONTE DEI COSTI SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO FORNITO AL MASE.**

Le spese oggetto di rendicontazione da parte di Invitalia sono costituite dai costi, interni ed esterni, legati alle attività di supporto tecnico operativo fornite in attuazione della Convenzione e del Piano di attività.

Nell'ambito di tali costi, possono essere distinte due tipologie di spese in funzione dei criteri adottati per la loro quantificazione.

Nello specifico:

- per le spese relative al personale interno di Invitalia direttamente impegnato nelle attività di supporto tecnico operativo, si farà ricorso al criterio dei costi semplificati, attraverso l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari (cfr. art. 53 paragrafo 1 lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060) definite secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 53 paragrafo 3 lett. a) del citato Regolamento. Il rimborso di tali costi sarà calcolato moltiplicando le giornate impegnate nelle relative attività per la tariffa determinata secondo tabelle di costi unitari

giornalieri, definito secondo una metodologia che tenga conto del complesso delle spese funzionali o connesse all'operatività ed alla gestione del personale coinvolto nelle attività;

- per le spese relative all'acquisizione di beni e servizi (es. sviluppo e manutenzione di piattaforme informatiche), al personale esterno (es. collaboratori, esperti e consulenti esterni) ed a trasferte/missioni direttamente connesse alle attività di supporto tecnico operativo fornite da Invitalia, si farà ricorso al criterio dei costi "reali", che prevede il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati mediante la presentazione di idonei giustificativi di spesa. Invitalia potrà, in tale ambito, acquistare beni e servizi, ivi incluse le consulenze di terzi, funzionali alla fornitura delle attività di assistenza in conformità con la procedura acquisti interna e, ai fini del rimborso dei costi, alle condizioni finanziarie che saranno definite nei relativi accordi.

#### **SPESE RELATIVE AL PERSONALE INTERNO DI INVITALIA**

La definizione della tariffa determinata mediante tabelle di costi unitari giornalieri è stata effettuata in coerenza con quanto previsto Regolamento UE n.1060/2021 all'art.53 paragrafo 3 lett. a), ossia adottando un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile sulla base di dati storici.

L'utilizzo delle tabelle di costo unitario giornaliero consente la migliore approssimazione possibile del costo reale, nella misura in cui il costo giornaliero di unità standard viene calcolato dividendo i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per un "tempo lavorativo produttivo" espresso in giorni.

#### ***Spese relative al personale interno di Invitalia – componente retributiva***

Con riferimento alla componente retributiva dei costi annui lordi per l'impiego riferiti all'anno 2021, è stata considerata esclusivamente la componente fissa e variabile, inclusi oneri, del costo del personale interno di Invitalia, i cui elementi e le cui relative modalità di calcolo sono dettagliati di seguito:

- i. **Componenti fisse:** sono costituite dalla retribuzione annua lorda effettivamente percepita nel corso del 2021. Tale componente è disponibile sui sistemi informatici di Invitalia;
- ii. **Oneri su componenti fisse:** sono costituiti da oneri previdenziali, assistenziali, di previdenza complementare e trattamento di fine rapporto previsti per legge ed applicati secondo le disposizioni attuative emanate dagli Enti preposti (INPS, INPGI, INAIL, Agenzia delle Entrate) o sanciti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente Integrativo Aziendale. Tale componente è disponibile sui sistemi informatici di Invitalia;

- iii. **Componenti variabili:** sono costituite dalla retribuzione lorda prevista per MBO, Bonus una tantum e Premio Aziendale relativi al 2021. Tale componente è disponibile sui sistemi informatici di Invitalia;
- iv. **Oneri su componenti variabili:** sono gli stessi previsti per la componente fissa, effettivamente pagati a seguito dell'erogazione delle componenti variabili. Tale componente è disponibile sui sistemi informatici di Invitalia esclusivamente all'interno di un aggregato più ampio e comprensivo di tutti gli oneri connessi al costo del personale.

Tali componenti di costo, riferite ai dati di consuntivo 2021, sono state dapprima calcolate per ciascun dipendente e successivamente raggruppate secondo le tre categorie di inquadramento professionale previste dal CCNL di categoria, ovvero (i) dirigenti, (ii) quadri e (iii) impiegati. Si precisa che le componenti di costo fisse e variabili dei dipendenti in posizioni apicali (i.e. Vertici e Key manager) non sono state considerate ai fini dell'analisi; pertanto, la metodologia adottata non risulta influenzata da tali valori della distribuzione.

Al fine di elaborare il costo medio giornaliero per inquadramento professionale, si è reso innanzitutto necessario il calcolo puntuale del numero di FTE consuntivi nel 2021. Nello specifico, il numero di FTE sono estratti dal sistema informatico di registrazione presenze e gestione delle paghe (INAZ) e consentono una visuale di dettaglio per singola matricola. Il calcolo di FTE prende in considerazione l'effettiva presenza delle risorse nell'annualità 2021 oltre che l'orario di lavoro previsto nel CCNL in coerenza con quanto definito dall'OECD Statistical Glossary che misura il Full time equivalent employment quale rapporto tra le ore effettivamente lavorate e le ore medie riferibili ai lavoratori a tempo pieno. È stato quindi ottenuto il costo medio annuo per inquadramento, come rapporto tra il costo complessivo per inquadramento professionale ed il rispettivo numero di FTE consuntivi nel 2021. Il costo medio giornaliero è stato, infine, calcolato come rapporto tra il costo medio annuo per inquadramento così determinato ed il numero di giorni lavorabili dell'anno di riferimento.

Si rappresenta di seguito la tabella di sintesi del costo medio giornaliero dei dipendenti di Invitalia nel 2021 per inquadramento professionale.

<b>Livelli professionali Invitalia</b>	<b>Costo unitario</b>
<b><i>Dirigente</i></b>	1.053
<b><i>Quadro</i></b>	489
<b><i>Impiegato</i></b>	260

### **Spese relative al personale interno di Invitalia – ulteriori costi rilevanti**

I costi del personale unitari giornalieri di natura retributiva sono quindi stati integrati con le ulteriori componenti di costo funzionali o connesse all'operatività del personale interno di Invitalia impegnato nelle attività di supporto tecnico operativo ("costi funzionali").

I costi rilevanti sono stati quantificati sulla base di metodologie e sistemi di contabilità generale ed analitica rilevata attraverso i sistemi in uso ad Invitalia.

Sono considerati costi rilevanti:

- in termini di perimetro gestionale, i costi del personale e le altre spese amministrative;
- nell'ambito di tali costi, quelli specificamente allocati su centri di responsabilità e categorie di spesa funzionali o connessi all'operatività delle risorse impegnate nelle attività di assistenza e supporto specialistico fornite da Invitalia.

Nel dettaglio, i costi rilevanti comprendono principalmente:

- costi esterni relativi a connessione dati, telefonia fissa e mobile, manutenzione e noleggio hardware, materiale di consumo e stampanti, sicurezza informatica, utenze (gas, luce, acqua), canoni di affitto e servizi relativi alle sedi aziendali (es. pulizia, manutenzione, facchinaggio, smaltimento rifiuti);
- costi interni di struttura funzionali all'operatività delle risorse impegnate nelle attività progettuali quali a titolo esemplificativo quelli relativi alla gestione dei servizi logistici, della salute, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale ed alla gestione del personale sotto il profilo amministrativo, contrattuale, fiscale e del costo del lavoro.

Ai fini del calcolo dei costi rilevanti giornalieri, si è proceduto a ripartire il complesso di tali costi, riferiti ai dati di consuntivo 2020, dapprima sul numero di FTE consuntivi nel 2020 e, successivamente, sul numero di giorni lavorabili nell'anno di riferimento secondo quanto previsto dal CCNL.

Il calcolo del costo unitario giornaliero per inquadramento professionale, inclusivo degli ulteriori costi rilevanti, è stato infine ottenuto dalla somma tra i costi rilevanti giornalieri così calcolati ed il costo medio giornaliero dei dipendenti di Invitalia per inquadramento professionale sopra riportato.

Di seguito si rappresenta la tabella di costi unitari giornalieri sviluppata in base ai livelli professionali operanti in Invitalia e secondo le modalità di calcolo sopra esposte.

<b>Livelli professionali Invitalia</b>	<b>Costo unitario giornaliero comprensivo dei costi rilevanti</b>
<b><i>Dirigente</i></b>	1.151
<b><i>Quadro</i></b>	586
<b><i>Impiegato</i></b>	357

Nei processi di rendicontazione saranno rendicontate esclusivamente le giornate/uomo del personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza e supporto specialistico fornite da Invitalia. La rilevazione delle giornate/uomo delle risorse impegnate nelle attività di supporto tecnico operativo sarà assicurata mediante strumenti interni di Invitalia (Timesheet).

Utilizzando l'opzione di semplificazione della tariffa determinata sulla base di tabella di costo unitario giornaliero, il rimborso spettante a Invitalia relativo alle spese del personale interno impegnate nelle attività sarà calcolato come il costo unitario (tariffa giornaliera), come definito nel presente documento, moltiplicato per il numero effettivo di giornate lavorate.

Si precisa, che la metodologia sarà rivista in modalità infra-annuale a seguito dell'approvazione degli ultimi dati di bilancio.

#### **SPESE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, AL PERSONALE ESTERNO**

Tale categoria di spese sarà rendicontata con il criterio dei costi "reali", che prevede il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati mediante la presentazione di idonei giustificativi di spesa come meglio specificato nel disciplinare di rendicontazione allegato alla convenzione.

All'interno di tale categoria di spese verranno rendicontate, a titolo di esempio, le spese per lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme informatiche necessarie per la gestione dei fondi PNRR (fase di presentazione delle domande di finanziamento, verifica automatica di conformità domande alle previsioni dei bandi, reportistica, ecc.) e le spese sostenute per l'ingaggio di esperti/consulenti esterni come dettagliato nel Piano di attività allegato alla Convenzione.

#### **CONCLUSIONI**

In sintesi, il costo rendicontabile (CR) delle attività svolte è dato dalla formula:

$$CR = \sum_{i=1} GG/UOMO_i \times COSTO UNITARIO_i + ALTRI COSTI direttamente riferibili al Progetto$$

i=1

(1=junior professional; 2=senior professional; 3= project manager)

Pertanto, nell'ambito dell'esercizio del controllo sulle attività di gestione di Invitalia, si conferma che qualora si adottassero costi calcolati mediante tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione dei costi del personale sostenuti da Invitalia per attività operative, i costi a cui far riferimento per assicurare il necessario equilibrio gestionale sono quelli calcolati come sopra.